

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CORNAGGIA MEDICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1963

Norme relative alle esercitazioni di guida per i motociclisti

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi tempi la Magistratura ha avuto occasione di occuparsi delle esercitazioni per la guida di motoveicoli, pervenendo alla conclusione che per i conducenti di motoveicoli le « esercitazioni » non sono consentite, prima di aver ottenuto la patente.

Nulla vieta invece ad un motociclista, che abbia superato gli esami teorici, ma che non abbia mai guidato una motocicletta, di inforcare un velocissimo mezzo e di andare a spasso per Milano o per Roma, in luoghi frequentatissimi ed in ore di punta.

La gravità del problema è stata avvertita dall'esecutivo, tant'è che il Ministero dei trasporti aveva dato disposizioni per consentire che gli aspiranti si esercitassero dopo aver presentato la domanda al competente Ispettorato della Motorizzazione e prima di aver conseguito la patente.

La concessione, contraria alla lettera della norma in vigore, è uno di quei tentativi di riparare, con una soluzione di equità, ad una evidente absurdità di legge.

La conseguenza di ciò è che molti motociclisti si sono « esercitati » e « si esercitano », ritenendo di agire legittimamente, mentre essi possono essere considerati contravventori a disposizioni che comportano pene gravi (articolo 80, comma nono e decimo).

All'origine di questa situazione sta una inesatta interpretazione della parola « esercitazione ». Quando si parla di esercitazione in rapporto all'uso di un veicolo, si ha di mira solo la meccanica del mezzo e l'impiego dei relativi congegni, ma non si pensa mai che intanto ci si impadronisce della tecnica, in quanto si sia in grado di rispettare senza difficoltà le norme di comportamento e la segnaletica stradale. Il comportamento, secondo legge e secondo prudenza, e la conoscenza dei segnali stradali, appresi in teoria, prendono corpo al contatto dell'uomo con la strada. Un soggetto può benissimo conoscere teoricamente le norme di comportamento o i segnali, ma può non saperne fare l'applicazione pratica perchè confuso e frastornato dal traffico stradale.

L'esercitazione per essere completa deve perciò constare da pratica nella conduzione del mezzo e da applicazione delle cognizioni teoriche sui segnali e sulle norme di comportamento nella realtà della guida.

Se al motociclista non si dà il tempo ed il mezzo di prendere graduale contatto con il veicolo, gli si toglie la possibilità di fare un severo esame di coscienza, come è stato raccomandato dal principio VIII del c. d. Galateo stradale, contenuto nella relazione dell'onorevole Cervone alla proposta di delega al Governo per la modifica delle norme

di circolazione stradale: « Chiunque fa uso della strada deve avere la consapevolezza degli obblighi che gli incombono e la coscienza di poterli assolvere ».

Agli aspiranti motociclisti non si dà, prima di aver conseguito la patente e quindi di aver anche affrontato spese e perdita di tempo, la possibilità di constatare se ciascuno di essi abbia o meno attitudine alla guida, abbia cioè l'idoneità ad assolvere i compiti che derivano dalla conduzione di quel mezzo motorizzato.

Con il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare si cerca, onorevoli colleghi, di ovviare a questo grave inconveniente, senza peraltro alterare i principi informatori del Codice della strada, anzi raggiungendo due scopi essenziali:

a) immettere sulla strada motociclisti esperti e già, per così dire, collaudati dalle esercitazioni;

b) facilitare il compito degli Ispettorati della Motorizzazione, per quel che si riferisce ad un rapido e soddisfacente disbrigo delle relative pratiche e dei relativi esami per il rilascio delle patenti;

sub a) è da osservare che la circolazione stradale, con la eliminazione dei meno adatti e con la immissione dei motociclisti, in modo graduale, viene ad avvantaggiarsi molto. Nel disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, *l'aspirante motociclista viene ad essere equiparato*, durante le esercitazioni, quanto agli obblighi ed alle facoltà, al ciclomotorista, cioè ad un utente di mezzo motorizzato che deve possedere un solo requisito: l'età di anni quattordici.

Inoltre egli avrà l'obbligo di produrre, all'atto della presentazione della domanda rivolta ad ottenere l'autorizzazione alle esercitazioni, un certificato medico attestante i requisiti fisici e psichici (articolo 81, primo comma).

Viene così superata l'obiezione che si sarebbe potuta avanzare, di autorizzare cioè alla esercitazione anche chi poi avrebbe potuto essere escluso dal conseguimento della patente per mancanza dei prescritti requisiti fisici e psichici;

sub b) si osserva che il lavoro, veramente encomiabile, ma svolto spesso in condizioni difficili, degli Ispettorati della Motorizzazione troverebbe una normalizzazione ed un respiro, assolvendo con la tempestività da essi desiderata alle richieste dei vari aspiranti, i quali attualmente, nei centri lontani dalle grandi città, attendono molto tempo prima di poter sostenere lo esame.

Questo esame poi è del tutto teorico e spesso si risolve, dato il numero dei partecipanti, in una specie di « quiz » che l'aspirante deve risolvere: si fanno domande scritte e l'aspirante deve apporre una crocetta, un sì o un no.

Che garanzia possono avere i funzionari degli Ispettorati, che ogni anno esaminano una media di 300.000 aspiranti, di bene operare? Essi vedrebbero il loro compito facilitato e, si può dire, nobilitato dalla presenza di aspiranti già esperti e soprattutto pratici di applicazione delle norme di comportamento e della segnaletica.

Infine, non è da dimenticare che la motocicletta è oggi, nella maggior parte dei casi, mezzo di trasporto per lavoro (accesso ai posti fissi di lavoro, fattorini, lavoratori a domicilio, come elettricisti, radiotecnici, eccetera). Essa è destinata, a mano a mano che vengono costruite le strade nell'Italia meridionale, a sostituire vecchi, tradizionali mezzi di trasporto e ad integrare i servizi pubblici, come è avvenuto nell'Italia settentrionale. Diventerà quindi uno strumento di evoluzione delle regioni depresse.

È pertanto interesse generale che la immissione dei futuri motociclisti avvenga nel migliore dei modi, cioè facilmente, senza intralci burocratici, senza pericolo per gli stessi motociclisti e per gli altri.

Non va, inoltre, dimenticato che l'industria motociclistica occupa oltre 25.000 operai in modo diretto e interessa non meno di 180.000 persone tra rivenditori, motogaragisti, meccanici, eccetera.

Allo scopo dunque di riparare ad una situazione di grande disagio e di colmare una

grave lacuna del Codice della strada ci onoriamo di sottoporre al Parlamento il presente disegno di legge con il quale si chiede di disciplinare con un apposito articolo, per maggiore chiarezza delle norme, la materia concernente le patenti per i motociclisti.

Si propone pertanto che l'articolo 83, nel testo attuale, tolto l'inciso « esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della Categoria A », disciplini le esercitazioni di guida per le patenti degli automobilisti, inserendo nel titolo tale precisazione e sia aggiunto l'articolo 83-bis come dal testo che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A colui che aspira a conseguire la patente per la guida dei motocicli ed abbia presentato all'Ispettorato M.C.T.C. domanda di esame, viene rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida, purchè produca un certificato attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici, ai sensi dell'articolo 81, primo comma.

Art. 2.

L'aspirante che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo, non potrà:

- a) superare in ogni caso la velocità di Km. 40 orari;
- b) trasportare altre persone sul motoveicolo.

Art. 3.

Nella parte posteriore del motoveicolo condotto dall'aspirante, deve essere indicata in modo ben visibile, per mezzo di un apposito disco, la velocità consentita di cui all'articolo 2, lettera a).

Art. 4.

L'autorizzazione, che dovrà contenere le limitazioni di cui all'articolo 2, è valida per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 5.

L'aspirante che viola le limitazioni di cui all'articolo 2 è punito con le pene previste dall'articolo 83, comma sesto. L'autorizzazione viene immediatamente ritirata dal funzionario, ufficiale o agente che accerta la contravvenzione e viene restituita per l'annullamento all'Ispettorato M.C.T.C. competente. La nuova autorizzazione, se richiesta, può essere concessa trascorsi sei mesi dal ritiro della precedente.